



Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissione Bilancio, Programmazione economica, Attività produttive, Affari UE e Commissioni Speciali

Proposta di legge n. 384/12[^] di iniziativa dei consiglieri regionali Mancuso e Gentile, recante: “Modifiche della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”.

Proposta di legge recante: “Modifica della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”.

Relazione illustrativa

Il presente intervento di novellazione della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici) si rende necessario al fine di superare, con proposte concordate con il Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le criticità attenzionate dagli uffici legislativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Giustizia, nell'ambito del principio di leale collaborazione Stato-Regioni.

La proposta, inoltre, modifica l'articolo 4 della legge regionale 18/2007 al fine di prevedere, nell'adozione del regolamento attuativo, il parere della Commissione consiliare competente.

La proposta si compone di 6 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 prevede la modifica dell'articolo 4 al fine di specificare che la Commissione competente, al fine dell'adozione del regolamento attuativo della legge, renda parere vincolante;
- l'art. 2 modifica il comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 18/2007, recependo il suggerimento dell'Ufficio legislativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy volto a eliminare l'obbligo per i privati di conferire l'incarico di istruttore e perito demaniale a soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 13;
- l'art. 3 modifica l'articolo 14-bis della l.r. 18/2007, recependo i suggerimenti dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- l'art. 4, nel recepire le osservazioni dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, prevede l'abrogazione dell'articolo 14-ter della l.r. 18/2007;
- l'art. 5 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, considerando che dall'attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;
- l'art. 6 prevede l'entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all'ordinaria *vacatio legis*, considerato che occorre intervenire al più presto per attuare le proposte concordate con il Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del principio di leale collaborazione Stato-Regioni.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: “Modifiche della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici).”

Tab. I - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Ha carattere ordinamentale. Prevede la modifica dell'articolo 4 al fine di specificare che la Commissione competente, al fine dell'adozione del regolamento attuativo della legge, renda parere vincolante. dai soggetti ivi indicati.	//	//	//
2	Ha carattere ordinamentale. Modifica il comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 18/2007, recependo il suggerimento dell'Ufficio legislativo del Ministero delle Imprese e del Made in Italy volto a eliminare l'obbligo per i privati di conferire l'incarico di istruttore e perito demaniale a soggetti iscritti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 13.	//	//	//
3	Ha carattere ordinamentale. Modifica l'articolo 14-bis, recependo i suggerimenti dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.			
4	Ha carattere ordinamentale. Nel recepire le osservazioni dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, prevede l'abrogazione dell'articolo 14-ter della l.r. 18/2007.			
5	Prevede la clausola di invarianza finanziaria, considerato il carattere ordinamentale di tutte le modifiche proposte.			
6	Prevede l'entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all'ordinaria vacatio legis, considerato che occorre intervenire al più presto per assicurare l'attuazione delle proposte concordate con il Dipartimento Affari regionali della Presidenza del Consiglio	//	//	//

	dei Ministri nell'ambito del principio di leale collaborazione Stato-Regioni.			
--	---	--	--	--

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Modifiche della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici)”

Art. 1

(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 18/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici), dopo le parole “Commissione consiliare,” sono inserite le seguenti: “, che esprime parere vincolante.”.

Art. 2

(Modifica dell'articolo 13 della l.r. 18/2007)

1. Al comma 7 dell'articolo 13 della l.r. 18/2007, dopo le parole “e i privati” sono inserite le seguenti: “, questi ultimi in via facoltativa.”.

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 14-bis della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 14-bis della l.r. 18/2007 è così modificato:
 - a) nel comma 1 e nel primo periodo del comma 2, dopo le parole “cittadini privati” sono inserite le seguenti: “componenti della comunità”;
 - b) nel secondo periodo del comma 2, la parola “esclusivamente” è sostituita dalla seguente: “prevalentemente”;
 - c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “4. Le operazioni di cui al presente articolo sono svolte dai Comuni interessati nei soli casi di assenza degli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva.”.

Art. 4

(Abrogazione dell'articolo 14-ter della l.r. 18/2007)

1. L'articolo 14-ter della l.r. 18/2007 è abrogato.

Art. 5

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

F.to Filippo Mancuso

F.to Katya Gentile